

Roma, 31 luglio 2025

Ns. prot.: ITALO/P/25/212.030

Spett.le
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Affari Regolatori e Antitrust Polo Infrastrutture
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 - Roma

Alla c.a. dell'Avv. Raffaella Marciani

Trasmessa a mezzo pec: rfi-ad.ara@pec.rfi.it
Trasmessa a mezzo mail: ask-ara@rfi.it

e.p.c.

Spett.le
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Ufficio Accesso all'Infrastrutture
Via Nizza, 230
10126 Torino

Alla c.a. dell'Ing. Roberto Piazza

Trasmessa a mezzo pec: pec@pec.autorita-trasporti.it

Oggetto: *Documento informativo annuale di monitoraggio dei canoni del PMdA per il periodo regolatorio 2025-2029*

Spettabile Gestore,

dalla lettura del documento in oggetto, così come aggiornato in data 25 luglio u.s., apprendiamo con stupore che - nonostante lo Stato abbia riconosciuto a codesto Gestore ingenti risorse per coprire la parte mancante dei *Contributi da definire nei contratti di programma* (E_{cdp}) non computata nella proposta tariffaria approvata con Delibera ART 165/2024 e che aveva determinato un ingente incremento dei livelli tariffari soprattutto per il segmento Open Access - il beneficio per il mercato in termini di riduzione canoni è del tutto irrisorio, atteso l'abnorme incremento dei costi operativi del Gestore.

Infatti, con riferimento al periodo regolatorio 2025-2029, gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 1.240 milioni di euro sono stati sostanzialmente sterilizzati a fronte di un incremento di spesa quasi equivalente che, di fatto, limita a soli 44 milioni di euro, ovvero circa il 3% dei summenzionati stanziamenti, (dato ricavato dalla tabella n.15 nel documento in esame) la ricaduta sull'entità del canone per il PMdA.

Viceversa, è evidente che sarebbe stato lecito attendersi che la concessione di risorse pubbliche di rilevante entità quali quelle riportate nel Documento informativo fosse andata a vantaggio non solo del Gestore dell'Infrastruttura ("GI"), bensì dell'intero sistema.

Prima di entrare nel merito delle principali voci di costo, si rappresenta che non può ritenersi ammissibile che nel corso del periodo regolatorio sia fatta ricadere sui Richiedenti capacità (Il.FF., Stato, Regioni, ecc.) una lievitazione dei costi di tale rilevante entità che, ove i contributi pubblici non fossero stati disponibili, avrebbe determinato un insostenibile, inatteso ed imprevedibile aumento del canone per il PMdA. Le considerazioni effettuate in merito al documento in oggetto valgono altresì per il Documento informativo annuale di monitoraggio dei corrispettivi per i servizi extra PMdA.

Il meccanismo di aggiornamento annuale dei livelli tariffari previsto dalla Misura 10.5 della Delibera ART 95/2023 deve essere applicato nel rispetto dei principi e dei criteri generali che disciplinano l'imposizione dei canoni di accesso alla rete, basati su un modello di regolazione che prevede la loro fissazione con efficacia per un periodo regolatorio di durata quinquennale (Misura 2, lett. a, e Misura 3 della Delibera ART 95/2023). La previsione del periodo regolatorio quinquennale ha, infatti, la funzione di garantire ai Richiedenti la possibilità di pianificare i servizi, programmare la propria attività e i propri investimenti, valutarne la sostenibilità economico-finanziaria, confidando nella sostanziale stabilità del costo di accesso alla rete.

L'esposizione di nuovi costi operativi che, in modo oltre tutto incontrollato, il GI pretenderebbe di trasferire direttamente a carico dei Richiedenti capacità trasforma il sistema basato sul periodo tariffario quinquennale in un diverso sistema (estraneo al regime regolatorio oggi in vigore) nel quale il canone per il PMdA viene, di fatto, fissato annualmente: tutto ciò con evidente pregiudizio del diritto alla stabilità del quadro di riferimento.

E', inoltre, evidente che il Documento informativo in oggetto viola il vigente quadro regolatorio anche sotto il concorrente profilo del suo contrasto con il principio di progressività e gradualità dell'evoluzione tariffaria (Misura 10.4 della Delibera ART 95/2023).

Ferme restando queste premesse di carattere sistematico, sul piano metodologico dobbiamo altresì rilevare che, in ordine ai costi incrementali richiamati dal Documento informativo, ogni valutazione di dettaglio è allo stato attuale resa impossibile dalla scarsa trasparenza dei dati ricavabili dal Documento stesso, in quanto dalla sua lettura si desume soltanto l'ammontare complessivo, mentre manca ogni elemento idoneo a consentire qualsiasi verifica circa le modalità di allocazione e, quindi, la reale pertinenza dei costi.

In relazione ai dati in questione, l'obbligo della loro ostensione in modo puntuale e analitico si ricava chiaramente dalla misura 10.5 della delibera ART 95/2023, la quale espressamente prevede che l'aggiornamento del livello incrementale dei costi operativi in relazione all'effettiva entrata in vigore di sopravvenienze normative e regolamentari deve essere corredato da *“esaustiva documentazione anche quantitativa finalizzata all'accertamento delle variazioni”*. La carenza sopra lamentata, pertanto, costituisce allo stato attuale un vizio del procedimento preordinato all'eventuale aggiornamento dei livelli tariffari, che preclude l'applicazione di qualsiasi variazione dei canoni stessi.

Ciò premesso, nonostante la carenza di dati informativi, si deve fin d'ora sottolineare quanto segue, alla luce della Misura 10.5 della delibera ART 95/2023, che consente, in riferimento a ciascuna annualità del periodo tariffario, l'aggiornamento del livello incrementale dei costi operativi a condizione che l'incremento in questione derivi dall'effettiva entrata in vigore, nell'anno precedente a quello in corso, di sopravvenienze normative e regolamentari (previste ex ante, o anche non previste ex ante).

Il fabbisogno aggiuntivo per costi di security e cybersecurity (par. 2.1.4 del Documento informativo) non può sicuramente rientrare fra i costi che possono essere riconosciuti in sede di aggiornamento annuale. Si tratta, infatti, di costi operativi, ma non sono ravvisabili le condizioni sopra specificate in quanto il Documento informativo omette di richiamare le eventuali sopravvenienze normative che dovrebbero legittimare l'esposizione dei relativi costi ai sensi della Misura 10.5 della Delibera ART 95/2023.

In ogni caso, il calcolo effettuato dal GI risulta del tutto oscuro e non comprensibile e non si chiarisce, né si giustifica il criterio in base al quale i costi in esame siano ora allocati sulle prestazioni del PMdA.

Con riguardo all'incremento di altre voci di costo esposte nel Documento informativo, risulta che il loro intero ammontare sia stato allocato indistintamente sui costi operativi rilevanti a fini tariffari, laddove invece la correttezza di questa operazione contabile è tutta da dimostrare.

Per quanto attiene, ad esempio, ai maggiori costi assicurativi derivanti dalla sottoscrizione della polizza obbligatoria relativa alle catastrofi naturali, in applicazione del principio regolatorio che riconosce valenza soltanto ai costi pertinenti, non si comprende se siano stati effettivamente allocati soltanto quelli direttamente connessi alle immobilizzazioni e agli asset materiali aventi specifica destinazione all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, ossia direttamente inerenti a quei beni i cui costi operativi sono riconosciuti pertinenti a fini tariffari.

In merito al costo del lavoro derivante dalla sottoscrizione del nuovo CCNL, si evidenzia che l'incremento retributivo riconosciuto ha un valore lordo medio annuo stimato di circa il +13% (solo per la parte fissa della retribuzione) che il GI ora pretende di ribaltare, senza aver fornito alcuna prova di efficientamento, sulle II.FF.

Non risponde al principio di correttezza e responsabilità ribaltare *sic et simpliciter* sulle II.FF. gli incrementi retributivi, fra l'altro negoziati in assoluta autonomia dal Gruppo FS con le parti sociali, senza dimostrare un proporzionale incremento di produttività, soprattutto in considerazione del fatto che il suddetto incremento è superiore alla media degli incrementi salariali registrati in Italia nell'ultimo triennio.

Fermo restando quanto sopra, è evidente che detti incrementi non possano comunque essere considerati nell'ambito del quinquennio regolatorio in cui i costi operativi del GI erano già stati definiti, ma debbano invece essere calcolati, anche in ossequio al principio di gradualità dell'evoluzione tariffaria, tramite l'inclusione di poste figurative nel successivo periodo regolatorio, ove tale incremento non sia coperto da finanziamenti pubblici.

Peraltro, si sottolinea altresì che, essendo l'attuale CCNL del Gruppo FS in scadenza al 31 dicembre 2026, ove mai passasse l'impostazione proposta dal GI, ci si troverebbe nella paradossale situazione in cui le II.FF., sempre nel medesimo quinquennio regolatorio, potrebbero vedersi costrette a sopportare un eventuale ulteriore incremento tariffario.

Più in generale, preso anche atto del rilevante contributo pubblico di 500 milioni destinato al nuovo modello delle manutenzioni, non si spiega l'entità dell'incremento dei costi operativi dichiarati nel Documento informativo, nello stesso momento in cui il Gestore pubblicizza (con comunicato stampa del Gruppo FS in data 18 luglio 2025) gli effetti positivi della installazione, su oltre 1.400 km di rete, del sistema di controllo ERTMS (realizzato con finanziamenti PNRR) che, oltre ad un incremento delle prestazioni, secondo quanto espressamente dichiarato, permette anche un risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento. Senza poter entrare nel merito dei relativi calcoli (anche per la rilevata mancanza di sufficienti informazioni), si deve sottolineare che il corretto computo dei costi incrementali non può prescindere dal considerare al tempo stesso i risparmi di spesa, che portano inevitabilmente a compensare almeno una parte degli aumenti dichiarati.

Alla luce delle esposte considerazioni si ritiene che allo stato attuale non siano ravvisabili le condizioni per riconoscere la legittimità e la pertinenza dei nuovi e incrementati costi operativi.

Cordiali saluti.

Dora Bonadies

